

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**SULL'USO DELL'AREA DOG PARK BARZAGHI**  
(del 24 agosto 2015)

aggiornata con RM del 04.12.2017

# ORDINANZA MUNICIPALE SULL'USO DELL'AREA DOG PARK BARZAGHI

(del 24 agosto 2015)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- La Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24, 25 RALOC;
- gli art.li 122 e 172 del Regolamento comunale del 14.12.2009;
- l'art. 10 dell'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 29.05.2012;
- le risoluzioni municipali del 24 agosto 2015 e 4 dicembre 2017;

## ordina

### **Art. 1**

Campo di  
applicazione

<sup>1</sup>La presente Ordinanza disciplina le modalità di fruizione dell'area "Dog Park Barzagli", al mapp. 154 RFD<sup>1</sup> Paradiso, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne fanno uso e per garantire il benessere dei cani all'interno dell'area recintata, dove i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

<sup>2</sup>L'area è usufruibile unicamente dai detentori e dai conduttori di cani domiciliati e/o residenti nel Comune.

<sup>3</sup>Tutti i cani fruitori dell'area devono essere regolarmente iscritti alla banca dati Anis, ed in regola con la formazione obbligatoria (corsi OPAn e 30 razze soggette a restrizioni).

### **Art. 2**

Definizioni

<sup>1</sup>L'area destinata al Dog Park, è un'area verde, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area Dog Park Barzagli", dove è consentito l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio purché sotto la vigilanza attiva del loro proprietario o detentore o conduttore e con il rispetto delle regole contemplate nella presente ordinanza.

<sup>2</sup>Quale detentore s'intende il proprietario e quale conduttore s'intende colui che ne ha la custodia, anche temporanea o occasionale.

### **Art. 3**

Oneri, obblighi del  
Comune e  
responsabilità del  
Comune

<sup>1</sup>Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e al taglio dell'erba dell'area Dog Park.

<sup>2</sup>Il Comune non si assume alcuna responsabilità, neppure in caso di incidente, per danni arrecati ai cani, o a terzi, o a cose all'interno dell'area Dog Park.

### **Art. 4**

Oneri e obblighi dei  
fruitori dell'area

<sup>1</sup>Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai detentori/conduttori e ai loro cani. I minori di 16 anni possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto e se nell'area è presente solamente il proprio cane.

---

<sup>1</sup> cpv. modificato con RM 04.12.2017

<sup>2</sup>I detentori/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Questi ultimi sono comunque tenuti ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali ed intervenire immediatamente riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

<sup>3</sup>I cani della lista a restrizione soggiacciono alle eventuali ulteriori direttive stabilite dal veterinario cantonale.

<sup>4</sup>I cani con problemi comportamentali o potenzialmente aggressivi, devono essere dotati di museruola, in presenza di altri utenti.

<sup>5</sup>Ai detentori/conduuttori di cani è fatto obbligo entrando e uscendo dall'area di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello di accesso.

<sup>6</sup>Se l'area è già occupata il nuovo arrivato deve chiedere a chi ne sta usufruendo il permesso di poter accedere all'area.

<sup>7</sup>Il detentore/conduuttore di cane può permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, aspettino di accedere.

<sup>8</sup>A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area è fatto obbligo ai detentori/conduuttori dei cani di raccogliere gli escrementi per mezzo degli appositi sacchetti in plastica e provvedere a depositarli nel contenitore presente nell'area.

<sup>9</sup>Il detentore/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

<sup>10</sup>Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti.

<sup>11</sup>Se il cane dovesse fare delle buche il fruitore dovrà provvedere a richiuderle.

**Art. 5**  
Divieti

All'interno dell'intera area è vietato:

- l'accesso a cani della lista a restrizione, se l'area è già occupata;
- introdurre e consumare alimenti e bibite alcoliche di qualsiasi tipo, come pure fare pic nic;
- qualsiasi comportamento che possa disturbare la quiete pubblica;
- qualsiasi attività non conforme alla destinazione d'uso dell'area;
- l'entrata ai bambini per uso quale parco giochi;
- l'entrata a cani portatori di malattie infettive e/o contagiose.

**Art. 6**  
Orari di apertura  
dell'area

Gli orari di apertura e chiusura dell'area sono definiti dal Municipio e indicati attraverso la segnaletica verticale presente all'esterno dell'area.

